



# Regolamento di elaborazione e pubblicazione delle **NORME TECNICHE<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Documento neutro rispetto al genere.

© UNI  
Via Sannio 2 - 20137 Milano  
Telefono 02 700241  
[www.uni.com](http://www.uni.com) - [uni@uni.com](mailto:uni@uni.com)

Tutti i diritti sono riservati.  
I contenuti possono essere riprodotti o diffusi  
a condizione che sia citata la fonte.

Progetto grafico, impaginazione e redazione  
dei testi a cura di UNI.

Finito di stampare nel mese di gennaio 2022.

Approvato dal Consiglio Direttivo UNI con delibera n. 42/21  
in data 13 dicembre 2021.

# Indice

---

<b>1. Norme tecniche</b>	<b>3</b>
<b>2. Sviluppo dei progetti di norma nazionale da parte delle CT</b>	<b>4</b>
<b>3. Contributo allo sviluppo delle norme europee (EN) e internazionali (ISO)</b>	<b>8</b>
<b>4. Utilizzo nelle norme di materiale protetto da brevetto</b>	<b>9</b>
<b>5 Clausola finale</b>	<b>9</b>



## Il Consiglio Direttivo dell'UNI

Visto lo Statuto UNI e il suo articolo 35, che definiscono la procedura di elaborazione dei progetti di norma tecnica e di pubblicazione di norme tecniche UNI, rinviando all'adozione di uno specifico Regolamento per la disciplina di dettaglio;

Vista la Delibera n. 5 della Commissione Centrale Tecnica che in data 10 novembre 2021 ha approvato la proposta di Regolamento,

**emana**

il presente *Regolamento di elaborazione e pubblicazione delle Norme Tecniche*, in ottemperanza all'art. 35 dello Statuto UNI, che entra in vigore l'1 febbraio 2022..

### 1. Norme tecniche

1.1 Con il termine "norme tecniche", utilizzato nello Statuto dell'UNI, si intende individuare le seguenti forme di pubblicazione normativa, in vigore nel sistema mondiale della normazione, siano essi di origine nazionale o derivanti da un recepimento/adozione di analoghi documenti normativi di emanazione europea (CEN<sup>2</sup>) o internazionale (ISO<sup>3</sup>):

- norme tecniche;
- specifiche tecniche;
- rapporti tecnici.

1.2 Ai sensi del capitolo II delle Regole Comuni CEN/CENELEC – IR/parte II, si individuano i seguenti tipi di pubblicazioni di competenza delle Commissioni Tecniche dell'UNI e degli Enti Federati<sup>4</sup> (di seguito CT):

- UNI: norma tecnica nazionale.
- UNI ISO: norma internazionale adottata quale norma nazionale.
- UNI EN: norma europea recepita quale norma nazionale.
- UNI EN ISO: norma internazionale adottata dal CEN e recepita quale norma nazionale.
- UNI/TS: specifica tecnica nazionale.
- UNI ISO/TS: specifica tecnica internazionale adottata quale specifica tecnica nazionale.
- UNI CEN/TS: specifica tecnica europea recepita quale specifica tecnica nazionale.

---

2 incluse le pubblicazioni congiunte CEN/CENELEC

3 incluse le pubblicazioni congiunte ISO/IEC.

4 Nel caso degli Enti Federati, nel presente regolamento con il termine "Commissioni Tecniche" si intendono le Commissioni Tecniche vere e proprie o, qualora non previsto dal loro Statuto e Regolamento e nelle more dell'adeguamento, quegli Organi Tecnici dell'Ente Federato equivalenti alle Commissioni Tecniche in quanto in possesso delle medesime funzioni e attribuzioni di una Commissione Tecnica UNI.

- UNI CEN ISO/TS: specifica tecnica internazionale, adottata dal CEN e recepita quale specifica tecnica nazionale.
- UNI/TR: rapporto tecnico nazionale.
- UNI ISO/TR: rapporto tecnico internazionale adottato quale rapporto tecnico nazionale.
- UNI CEN/TR: rapporto tecnico europeo recepito quale rapporto tecnico nazionale.
- UNI CEN ISO/TR: rapporto tecnico internazionale, adottato dal CEN e recepito quale rapporto tecnico nazionale.

Alle seguenti tipologie si aggiungono quelle elaborate congiuntamente da gruppi misti ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI.

1.3 Sono da considerarsi invece quali altri “prodotti della normazione” le altre forme di pubblicazione non considerate “norme tecniche”, ma prassi di riferimento, quali per esempio UNI/PdR, UNI CWA, ecc. che non sono elaborate nell’ambito delle CT.

1.4 Le modalità di elaborazione delle Prassi di Riferimento UNI (UNI/PdR) sono stabilite nell’apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo UNI.

1.5 Le norme tecniche nazionali (UNI) e i rapporti tecnici nazionali (UNI/TR) sono sottoposti, entro 5 anni dalla pubblicazione o dalla precedente conferma o revisione, a riesame da parte della CT competente, che ne richiede la conferma, la modifica o il ritiro.

1.6 Le specifiche tecniche nazionali (UNI/TS) sono sottoposte, entro la scadenza del periodo di vigenza previsto, a riesame da parte della CT competente, che ne richiede la trasformazione in norme tecniche nazionali, la prosecuzione del periodo di vigenza o il ritiro.

## **2. Sviluppo dei progetti di norma nazionale da parte delle CT**

2.1 I progetti di norma nazionali devono essere sviluppati e redatti in conformità al presente Regolamento e alle procedure del Sistema UNI applicabili.

2.2 La proposta di un nuovo progetto di norma nazionale può essere presentata da uno/a o più componenti di una CT oppure dalla Segreteria della CCT a seguito di formale e motivata richiesta avanzata da qualsiasi soggetto interessato, pubblico o privato.



2.3 Nel decidere l'avvio della messa allo studio di un nuovo progetto di norma, la CT competente specifica, tra l'altro, l'argomento della normazione e gli elementi essenziali, quali ad esempio:

- Titolo.
- Scopo e campo di applicazione.
- OT competente (ed eventuale OT co-autore).
- Giustificazioni della messa allo studio.
- Necessità e benefici attesi.
- Tipo di pubblicazione (norma, specifica tecnica TS, rapporto tecnico TR).
- Relazioni con altre pubblicazioni nazionali (revisione, ritiro, suddivisione in parti) ed europee (standstill<sup>5</sup>)

che s'intendono sviluppare nonché individua, in collaborazione con la propria Segreteria Tecnica, le Organizzazioni che, in modo diretto o per il loro ruolo di rappresentanza collettiva, costituiscono una "componente significativa" degli interessi generali coinvolti dallo sviluppo del progetto di norma in questione. Nel caso di OT misti, la proposta deve essere avanzata dalla Segreteria dell'OT direttamente alla CCT se trattasi di CT mista o alle segreterie delle CT afferenti in caso di SC o GL misti.

2.4 Le "componenti significative" sono costituite dalle Organizzazioni che rappresentano, in larga misura, interessi generali rilevanti che sono o potrebbero essere influenzati dal progetto di norma in esame. La valutazione di "significatività" è da effettuarsi in relazione allo specifico progetto di norma.

2.5 Al fine di assicurare trasparenza al processo di normazione circa l'intenzione di avviare lavori di normazione in determinati settori o su specifici temi, la fase di avvio dei lavori per l'elaborazione di un progetto di norma è sempre preceduta da una Inchiesta Pubblica Preliminare (IPP).

2.6 La IPP ha la finalità di:

- vagliare le esigenze del mercato;
- valutare se la futura norma risponde a una reale e diffusa esigenza degli operatori di settore;
- coinvolgere tutti i soggetti che rappresentano gli interessi in gioco;
- raccogliere elementi circa l'eventuale esistenza di norme, regolamenti e altra documentazione rilevante utile alla stesura del progetto o che trattano l'argomento.

2.7 La IPP avviene tramite consultazione online nell'apposita sezione del sito UNI e ha una durata pari a 15 giorni.

---

5 Obbligo dei membri CEN di non intraprendere alcuna azione, sia durante il periodo di elaborazione di una norma EN sia dopo la sua pubblicazione, che possa pregiudicare il processo di armonizzazione del quadro normativo europeo e, in particolare, pubblicare o revisionare norme nazionali che non siano completamente in linea con le norme EN esistenti.

2.8 La CCT è preventivamente informata sugli elenchi delle proposte da avviare alla IPP anche in relazione alla verifica della corretta attribuzione degli ambiti di competenza di cui all'art. 1, lettere d) ed e), del Regolamento di convocazione, partecipazione e funzionamento della Commissione Centrale Tecnica (di seguito "Regolamento CCT").

2.9 Nel caso in cui in IPP vengano avanzate ferme opposizioni tecnicamente motivate da parte di soggetti rappresentativi, non risolte all'interno della CT o della CT mista competente, ovvero dall'intervento di Presidente o Coordinatore/Coordinatrice, interviene il Comitato di Presidenza CCT, che decide in merito nell'ambito dei compiti attribuitigli dall'art. 5.5.g) del Regolamento CCT. La decisione è immediatamente operativa, solo se nessuna parte interessata presenta Appello nei 20 giorni successivi alla decisione. In caso di Appello, la decisione è di competenza della CCT, che si esprime nel più breve tempo possibile.

2.10 La conferma di validità delle norme nazionali da parte dell'OT competente in fase di revisione quinquennale, non richiede la fase di IPP. La conferma viene riportata nel catalogo UNI online.

2.11 Superata positivamente la fase di IPP, la responsabilità della fase di sviluppo del progetto di norma è in carico alla CT competente e deve concludersi entro 18 mesi dalla data di inizio lavori. Lo sviluppo dei lavori prevede una programmazione delle attività con indicazione di compiti, responsabilità e tempi delle varie fasi (cronoprogramma) e un costante monitoraggio del corretto coinvolgimento delle parti interessate.

2.12 A ciascun progetto di norma nazionale è assegnato un/una Relatore/Relatrice di cui all'art. 7 del Regolamento di funzionamento e coordinamento delle attività delle Commissioni Tecniche (di seguito "Regolamento Commissioni Tecniche").

2.13 È in capo alla Presidenza della CT competente la responsabilità di rispettare i principi basilari della normazione tecnica, mentre il/la Funzionario/a Tecnico/a UNI o la Direzione dell'Ente Federato è "garante" del processo. In caso di contrasti gravi, non risolti all'interno della CT, la Presidenza della CT deve richiedere l'intervento del Comitato di Presidenza CCT, che decide in merito nell'ambito dei compiti attribuitigli dall'art. 5.5.g) del Regolamento CCT.

2.14 Il criterio di approvazione nell'ambito della CT è costituito dal rispetto di entrambe le seguenti condizioni:

- assenza di ferme opposizioni, tecnicamente motivate, sostenute da uno o più membri della CT competente designato(i) da Organizzazioni che, in modo diretto o per il loro ruolo di rappresentanza collettiva, costituiscono una componente significativa degli interessi in gioco, e



- decisione favorevole espressa da una maggioranza di almeno il 75% dei votanti (escluse le astensioni), con voto individuale o ponderato dei membri della CT competente, purché vi sia la garanzia che, nel processo normativo, sono stati fatti tutti i tentativi di tener conto delle posizioni contrastanti.

2.15 La possibilità del voto ponderato deve essere prevista da specifica delibera della CCT che ne motiva l'adozione e ne determina le modalità.

2.16 Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, la decisione è comunque di competenza del Comitato di Presidenza CCT, nell'ambito dei compiti attribuitigli dall'art. 5.5.d) del Regolamento CCT, ed è immediatamente operativa, solo se nessuna parte interessata presenta Appello nei 20 giorni successivi alla decisione. In caso di Appello, la decisione è di competenza della CCT, che si esprime nel più breve tempo possibile.

2.17 I progetti di norma nazionale, approvati dalle CT, vengono avviati, nel rispetto delle procedure vigenti, alla fase di IPF.

2.18 La IPF ha la finalità di:

- vagliare la posizione del mercato;
- raccogliere ulteriori contributi dagli operatori di settore;
- ottenere il consenso più allargato possibile sul progetto prima che diventi norma

con particolare riferimento a chi non ha partecipato ai lavori di elaborazione del progetto.

2.19 La IPF avviene tramite consultazione online nell'apposita sezione del sito UNI e ha una durata pari a 60 giorni. Tale durata è ridotta a 20 giorni nel caso di UNI/TR, salvo diversa indicazione per una durata maggiore (comunque non superiore a 60 giorni) esplicitamente espressa e motivata dall'OT competente.

2.20 Ciascun commento avanzato in IPF è sottoposto all'OT competente, il quale provvede alla modifica del testo, laddove il commento sia accolto, ovvero a motivarne il mancato accoglimento.

2.21 Nel caso in cui in IPF vengano avanzate ferme opposizioni tecnicamente motivate da parte di soggetti rappresentativi, non risolte all'interno della CT o della CT mista competente, ovvero dall'intervento di Presidente o Coordinatore/Coordinatrice, interviene il Comitato di Presidenza CCT, che decide in merito nell'ambito dei compiti attribuitigli dall'art. 5.5.g) del Regolamento CCT. La decisione è immediatamente operativa solo se nessuna parte interessata presenta Appello nei 20 giorni successivi alla decisione. In caso di Appello, la decisione è di competenza della CCT, che si esprime nel più breve tempo possibile.

2.22 I commenti presentati da componenti della CT e non accolti dalla stessa nella fase di elaborazione della norma, qualora ripresentati in IPF non saranno tenuti in considerazione.

2.23 In relazione all'entità dei contributi raccolti in IPF e al loro impatto sul testo del progetto di norma, l'OT competente decide se le modifiche di conseguenza introdotte sono tali da richiedere un'ulteriore IPF ovvero se il progetto può proseguire il suo iter con la successiva fase di approvazione CCT. Nel caso di ulteriore IPF la durata è ridotta a 30 giorni, salvo diversa indicazione per una durata maggiore (comunque non superiore a 60 giorni) esplicitamente espressa e motivata dall'OT competente.

2.24 Il superamento con esito positivo della IPF è condizione per l'approvazione finale, da parte della CCT, del processo di trasformazione dei progetti in norma.

2.25 I progetti di norma nazionale approvati dalla CCT sono sottoposti alla ratifica della Presidenza dell'UNI, che ne autorizza la pubblicazione mediante l'entrata a far parte del corpo normativo nazionale.

2.26 La data di entrata in vigore della norma coincide con la data di entrata a far parte del corpo normativo nazionale ed è riportata nelle informazioni di copertina della norma.

### **3. Contributo allo sviluppo delle norme europee (EN) e internazionali (ISO)**

3.1 La definizione delle posizioni nazionali sui progetti di norma europea (EN) e internazionale (ISO), così come la nomina e il coordinamento dei delegati/delegate e degli esperti/esperte negli organi tecnici europeo (CEN) e internazionale (ISO), o delle loro forme miste (CEN/CLC o ISO/IEC) avviene nell'ambito degli OT di interfaccia nazionale individuati dalla CCT.

3.2 Per i compiti dei delegati/delegate e degli esperti/esperte nominati/e nei contesti CEN e ISO si rimanda all'art. 8 del Regolamento Commissioni Tecniche.

3.3 Per gli obblighi e i vincoli inerenti il recepimento e l'adozione delle norme EN e ISO si rimanda agli specifici regolamenti di CEN e ISO.

3.4 Nel caso di norme EN, il recepimento è obbligatorio così come il ritiro di eventuali norme UNI nazionali in contrasto. Tale recepimento avviene mediante la pubblicazione della corrispondente UNI EN entro 6 mesi dall'emanazione della EN ovvero entro eventuali termini differenti stabiliti nella EN stessa. Tale pubblicazione non prevede l'approvazione della CT competente né della CCT.

3.5 Nel caso di norme ISO, l'adozione è facoltativa ed è deliberata dall'OT competente, che ne valuta la rispondenza, da un punto di vista tecnico, alle esigenze nazionali e che dispone il ritiro di eventuali norme UNI nazionali in contrasto. Nel valutare l'adozione di una norma ISO l'OT competente verificherà che la norma ISO non sia già stata recepita come EN ISO, l'assenza di una norma EN sullo stesso argomento (standstill), l'assenza di una norma UNI nazionale ritenuta ancora valida, la compatibilità con disposizioni legislative/regolamentari, nazionali o europee. L'adozione di una norma ISO avviene mediante la pubblicazione della corrispondente UNI ISO. Tale pubblicazione prevede l'approvazione della CT competente e, previa IPP, della CCT.

#### **4. Utilizzo nelle norme di materiale protetto da brevetto**

4.1 Al fine di assicurare una maggiore efficienza del processo di normazione ed evitare potenziali problemi di diritti di brevetto, alle parti interessate che partecipano nelle CT, e in particolare ai detentori di brevetti, è richiesto di procedere alla divulgazione preventiva e all'identificazione dei brevetti che possono essere considerati, al meglio delle loro conoscenze, essenziali per il futuro utilizzo dei prodotti della normazione in fase di sviluppo.

4.2 UNI, gli EEFF e le CT non sono coinvolti nella valutazione della rilevanza o dell'essenzialità dei brevetti per quanto riguarda i prodotti della normazione, né per interferire con i negoziati di licenza, o per impegnarsi nella risoluzione delle controversie sui brevetti. Questo è lasciato alle parti interessate.

4.3 Laddove nelle norme siano inseriti elementi inconsapevolmente oggetto di brevetti, UNI e le Commissioni Tecniche dell'UNI e degli Enti Federati non devono essere ritenuti responsabili per aver citato tali brevetti.

#### **5. Clausola finale**

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alle CEN/CENELEC Internal Regulations e alle ISO Directives, per quanto applicabili.

## **GLOSSARIO**

CCT	Commissione Centrale Tecnica
CEN	Comitato Europeo di Normazione
CENELEC	Comitato Europeo di Normazione del settore elettrico (abbreviato CLC)
CT	Commissione Tecnica
EF	Ente Federato (EEFF al plurale)
GL	Gruppo di Lavoro
IEC	Organizzazione Internazionale di Standardizzazione del settore elettrico
IPF	Inchiesta Pubblica Finale
IPP	Inchiesta Pubblica Preliminare
ISO	Organizzazione Internazionale di Standardizzazione
OT	Organo Tecnico
SC	Sottocommissione





Membro italiano ISO e CEN  
[www.uni.com](http://www.uni.com)  
[www.youtube.com/normeuni](http://www.youtube.com/normeuni)  
[www.twitter.com/normeuni](http://www.twitter.com/normeuni)  
[www.twitter.com/formazioneuni](http://www.twitter.com/formazioneuni)  
[www.linkedin.com/company/normeuni](http://www.linkedin.com/company/normeuni)

**Sede di Milano**  
Via Sannio, 2 - 20137 Milano  
tel +39 02700241, Fax +39  
0270024375, [uni@uni.com](mailto:uni@uni.com)

**Sede di Roma**  
Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 Roma  
tel +39 0669923074, Fax +39 066991604,  
[uni.roma@uni.com](mailto:uni.roma@uni.com)